



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro P.I. 00243570694

e-mail info@comune.torinodisangro.ch.it tributi@comune.torinodisangro.ch.it

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO - NOTA INFORMATIVA

(Circolare del 01/06/2026)

Aggiornamento a seguito della pubblicazione In Gazzetta Ufficiale n°110 del 12.5.2022 del modello di dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno.

Come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, il Comune di Torino di Sangro ha approvato, con **delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2015**, l'introduzione dell'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 01/04/2015 ed il relativo Regolamento di applicazione tuttora in vigore .

Pertanto, nel periodo dal 1° Aprile 2015, i turisti che pernoveranno presso le strutture ricettive (Alberghi, Villaggi Turistici e Campeggi), dovranno pagare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura che dovrà poi versare tale importo al Comune.

Gli importi deliberati da applicare sono i seguenti:

- **euro 1,00** a pernottamento a persona, alberghi 5 stelle o superiori;
- **euro 0,80** a pernottamento a persona, alberghi 4 stelle;
- **euro 0,60** a pernottamento a persona, alberghi 3 stelle;
- **euro 0,50** a pernottamento a persona, per le strutture ricettive alberghiere classificate a 2 stelle ed extra - alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case vacanze, agriturismi, B&B, altre attività assimilate, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.

Il contributo è applicato fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti indicati nell'art.3 del regolamento:

1. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Torino di Sangro;
2. i minori entro il dodicesimo anno di età;
3. coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1 del regolamento comunale;
4. coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
5. i diversamente abili;
6. i malati e coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
7. i volontari (protezione civile, croce rossa) che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
8. gli appartenenti alle Forze Armate e di polizia Statali e locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

La tipologia e classificazione della struttura sono definite in sede di **SCIA/Comunicazione di inizio attività al competente ente (Comune/Regione)**.

Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato **imprenditore a tutti gli effetti**.

👉 **Obbligo di apertura della Partita IVA**, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

Quando l’affitto breve diventa attività imprenditoriale

La novità arriva da un **emendamento alla Manovra 2026** e mette un punto fermo a un tema rimasto per anni in zona grigia.

La regola chiave

- **1 o 2 appartamenti** → attività **non imprenditoriale** (salvo organizzazione complessa)
- **3 o più appartamenti** → **attività imprenditoriale obbligatoria**

Non conta:

- la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)
- la durata dei soggiorni
- il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta **il numero degli immobili locati con affitti brevi**.

L’articolo n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto che *“il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale”*.

Entro il 30/06 dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, per la presentazione della **DICHIARAZIONE ANNUALE** (art. n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020),

Il **SOGGETTO PASSIVO** tenuto al pagamento è l’**OSPITE**, il quale deve versare al gestore della struttura quanto dovuto come Imposta di Soggiorno, entro il termine del periodo di soggiorno.

L’articolo n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020, ha previsto che *“il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”*.

Il **GESTORE DELLA STRUTTURA** è tenuto a:

1. **INCASSARE** l’imposta dall’ospite entro il termine del periodo di soggiorno.
L’imposta deve essere quantificata moltiplicando la tariffa unitaria per il numero di pernottamenti imponibili. Per **PERNOTTAMENTO** si intende il risultato della moltiplicazione tra n. di ospiti e n. di relative notti di soggiorno imponibili ai fini dell’imposta (massimo 15 notti consecutive).
2. **RILASCIARE QUIETANZA** all’ospite, attestante l’avvenuto incasso dell’Imposta di Soggiorno.
3. **COMUNICARE I PERNOTTAMENTI REGISTRATI E VERSARE** al comune di Torino di Sangro l’imposta di soggiorno calcolata in base ai pernottamenti registrati **ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO**.

A seguito delle disposizioni previste dal DL n. 34 del 19/05/2020, *“all’omesso, ritardato, parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’ art 13 del D.Lgs 471/97”*.

Il contribuente che versa l’Imposta di Soggiorno in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del **ravvedimento operoso**.

Il versamento deve essere corredato da una **comunicazione mensile** che riepiloghi i pernottamenti imponibili riferiti al periodo e il numero di ospiti esenti.

4. **PRESENTARE DICHIARAZIONE ANNUALE** entro il **30 giugno** di ogni anno secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.110 del 12.05.2022.

Tale adempimento è stato introdotto dall'art. n. 180 del DL n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17/07/2020.

https://www.finanze.gov.it/galleries/link_siti_esterni/Dichiarazione-telematica-imposta-di-soggiorno.ext

Potrebbe risultare utile il video <https://www.youtube.com/watch?v=DXCu9Z1aDaw>

Tutta la **documentazione** è reperibile sul sito <https://www.comune.torinodisangro.ch.it/it>

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Responsabile del Settore Amministrativo

Maurizio Aquilano

Firma autografa sostituita dall'indicazione del nominativo nominativo del funzionario responsabile.

(art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)